



COMUNE di S O L E R O

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO

29

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC).
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì 4 del mese di agosto alle ore 21,30 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Incarico	Presenti	Assenti
1	Giovanni ERCOLE	Sindaco	SI	
2	Giandomenica DAZIANO	Consigliere	SI	
3	Andrea TONIATO	Consigliere	SI	
4	Maria Teresa GUASCHINO	Consigliere	SI	
5	Giuseppe Marco Alberto CELLERINO	Consigliere	SI	
6	Maurizio MARZANA	Consigliere		SI
7	Gian Piero PENNO	Consigliere	SI	
8	Ezio Raffaele NACCARATO	Consigliere	SI	
9	Carlo Alberto GALLIA	Consigliere	SI	
10	Elena PAIUZZI	Consigliere	SI	
11	Francesco Paolo MONTEDORO	Consigliere	SI	
t o t a l e			10	1

Partecipa alla seduta il Segretario signor Vincenzo SCIBETTA.

Il Presidente signor Giovanni ERCOLE in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Successivamente in prosecuzione di seduta

Invitata dal Presidente, il consigliere Maria Teresa Guaschino informa della necessità di definire compiutamente la disciplina delle imposte comunali TASI ed IMU per la loro applicazione nell'anno 2014, approvandone le aliquote e le detrazioni.

Richiamate le disposizioni agevolative previste dei relativi regolamenti comunali, informa dell'intento dell'Amministrazione di assoggettare alla TASI le fattispecie escluse dall'applicazione dell'IMU nonché di limitare le aliquote da applicare per ciascun tributo alla misura di base fissata dalla legge.

Il gettito conseguibile dall'applicazione di tale regime, presumibilmente inferiore rispetto quello previsto nel bilancio dell'esercizio 2014, verrà compensato dai proventi della discarica consortile.

Al termine della relazione il Presidente, precisa l'intento di escludere dall'applicazione della TASI le aree fabbricabili inizialmente assoggettate nella proposta di deliberazione agli atti ed invita i consiglieri a pronunciarsi a riguardo.

Il consigliere Carlo Alberto GALLIA evidenzia l'opportunità di effettuare controlli sull'effettivo utilizzo come abitazione principale degli immobili poiché gli risulta che alcuni contribuenti abbiano solo fittiziamente trasferito in questi la propria residenza;

Il consigliere Francesco Paolo MONTEDORO reputa opportuno introdurre delle agevolazioni fiscali a favore dei nuclei familiari in cui siano presenti persone disabili nonché per coloro che risiedono vicino ad aree disagiate per la presenza di strutture produttive moleste quali la discarica dei rifiuti in località Calogna e gli impianti di biodigestione;

Su quest'ultima osservazione il consigliere Maria Teresa Guaschino reputa che nell'attuale fase di prima applicazione della TASI non è opportuno introdurre esenzioni o agevolazioni, rinviandole successivamente alla verifica dell'effettivo gettito ed alla valutazione delle conseguenze sugli equilibri del bilancio. La proposta avanzata sarà adeguatamente valutata in prosieguo;

Terminati gli interenti il PRESIDENTE invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del consigliere relatore;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

« *Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*

»

VISTO quanto disposto dai commi 669 e seguenti del succitato art. 1 della legge n.147/2013 e successive modificazioni, in ordine alla TASI ed in particolare, per quanto concerne le aliquote:

- « 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; ⁽³⁾
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. »

RICHIAMATE le disposizioni dettate dal Regolamento comunale « per la disciplina dell'imposta unica comunale. Disposizioni concernenti l'istituzione e l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili » che all'art. 10 prevede la facoltà del Consiglio comunale di introdurre annualmente esenzioni e riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO altresì quanto disposto dai commi 703 e seguenti del succitato art. 1 della legge n. 147/2013 e successive modificazioni, in ordine all'IMU e richiamate le disposizioni vigenti disciplinanti la predetta imposta ed in particolare:

– l'art. 13 del decreto legge n. 201 de l 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, ai commi indicati, testualmente recitano:

- « 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. »

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- il comma 707, lett. d), del succitato art. 1 della legge n.147/2013 secondo cui
 - « 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». »
- il comma 708. del succitato art. 1 della legge n.147/2013 secondo cui
 - « A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale »

VISTI inoltre

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
 - « 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. »
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 30 settembre 2014;

ESAMINATO l'andamento del gettito dell'IMU della prima rata di acconto per l'anno 2014 sulla cui base è ipotizzabile il conseguimento per l'intero anno del gettito di Euro 365.318,00 ad aliquote vigenti, che verrà decurtato della quota di cofinanziamento del fondo di solidarietà comunale previsto per l'anno 2014 in Euro 160.229,57;

VISTE le previsioni del bilancio per l'esercizio 2014 che indica in Euro 217.000,00 il gettito previsto per l'IMU ed in Euro 33.000,00 il gettito previsto per la TASI, quest'ultima destinata alla copertura delle spese per l'effettuazione dei servizi indivisibili indicati dal Regolamento « PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI » previste nel complessivo importo di Euro 212,700,00;

RILEVATO che sulla base dei versamenti eseguiti per l'IMU anche nei precedenti anni è ipotizzabile che applicando l'aliquota base dell'1 % sia conseguibile un gettito di Euro 38.740,00 dall'assoggettamento alla TASI delle abitazioni principali e di Euro 36.045,00 assoggettando alla stessa imposta gli altri immobili:

RITENUTO opportuno evitare un inasprimento fiscale conseguente l'introduzione della nuova imposta ed evitare una duplicazione degli adempimenti fiscali ed, a tali fini, necessario:

- definire una alter natività fra le due imposte tale che i contribuenti soggetti ad una siano esenti dall'altra;
- confermare per l'IMU le aliquote e detrazioni di base già vigenti ed applicare per la nuova imposta TASI l'aliquota di base dell'1 % base prevista dalle surricordate disposizioni;

Il gettito conseguentemente ottenibile viene stimato in €uro 243.829,00 e la differenza rispetto alle previsioni di bilancio pari ad €uro 6.171,57 sarà compensata dal contributo ambientale dovuto dall'ARAL per l'utilizzo dell'impianto di smaltimento rifiuti del "Consorzio rifiuti alessandrino" in località Calogna;

ATTESO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Segretario comunale, in originale agli atti;

Astenutisi i consiglieri Carlo Alberto Gallia, Elena Paiuzzi e Francesco Paolo Montedoro, con sette voti favorevoli palesemente espressi

D E L I B E R A

- 1) confermare per l'anno 2014 le aliquote di base e dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per la fattispecie riportata nel sotto indicato prospetto, che viene variata come segue

FATTISPECIE	Variazione +/-	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze	- 0,05	0.35 %

- 2) confermare per l'anno 2014 le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- 3) di fissare per l'anno 2014 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0
2	unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	1
3	fabbricati rurali ad uso strumentale	1


- 4) prendere atto che copia della presente deliberazione:
- sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente

Il Segretario

Firmato *Giovanni Ercole*



Firmato *Vincenzo Scibetta*

Atto in formato digitale postato nel sito informatico istituzionale del Comune di Solero accessibile al pubblico per le finalità di pubblicità legale di cui all' articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ed all'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,